



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate

Liceo Classico - Linguistico "Virgilio" (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Liceo Scientifico - Scienze applicate "F. Redi" (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: <http://www.liceovirgilio.edu.it/>

VALUTAZIONE

Caratteristiche della valutazione

La valutazione è un processo di controllo/reazione, caratterizzato da diverse modalità e strumenti.

Si sviluppa in tre momenti:

Valutazione ex ante: considera i livelli di partenza e gli obiettivi prefissati rispetto alle esigenze del contesto

Valutazione in itinere: mira al controllo e alla verifica dei processi, è continua e utilizza le varie forme di verifica, misurazione e monitoraggio, consentendo, eventualmente, variazioni e correzioni dei percorsi previsti

Valutazione ex post: rappresenta il momento conclusivo dei procedimenti valutativi ed è finalizzata a render conto dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, ad analizzare i fattori di successo e di insuccesso, le realizzazioni e i risultati; serve, inoltre, ad orientare la programmazione di successivi interventi.

L'attività di valutazione si ispira ai seguenti criteri:

- trasparenza, perché fondata su obiettivi esplicitati agli studenti;
- finalità formativa ed educativa, al fine di individuare gli aspetti positivi della prestazione dello studente, di attivare tempestivamente meccanismi di compensazione delle carenze.

Fasi della valutazione

1. valutazione formativa volta a verificare il graduale e costante processo di crescita e di formazione in relazione agli obiettivi educativi e didattici stabiliti. E' un momento di riflessione per l'intero Consiglio di Classe, che stabilisce nuove strategie metodologiche.
2. valutazione "sommativa", a conclusione di una unità di lavoro, oggettiva e finalizzata a verificare le conoscenze acquisite e il grado di apprendimento.
3. valutazione finale, a conclusione del percorso scolastico.
4. valutazione delle competenze di base alla fine del 1° biennio.

Scrutini finali: criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico

(Criteri approvati dal Collegio Docenti)

Come previsto dall'art. 14, c. 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, *“per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

Il Collegio Docenti, in base all'O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998, richiamato quanto stabilito dall'O.M. 330 del 27 maggio 1997 che, a sua volta, conferma e modifica l' O.M. n. 80 del 9 marzo 1995, preso atto dell'art. 12 della suddetta O.M., precisa quanto segue:

- il voto “6” indica l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi minimi previsti;
- il voto “5” indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti e pertanto costituisce una insufficienza netta, seppure non grave;
- il voto “4” indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti: l'insufficienza deve considerarsi grave;
- il voto “3” o inferiore indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato da carenze pregresse e accentuatesi nel tempo; insufficienza gravissima.

Il Collegio prende altresì atto che **ogni decisione in merito alla promozione e non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso**, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n.° 297 del 16/04/1994.

Come previsto dall'art. 4, c. 5, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, *“sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.”*

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. 90 del 21/5/2001 e dell'art. 6 dell'O.M. 92 del 05/11/2007, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal D.M. n.° 80 del 03/10/2007 e dal D.P.R. n.° 122 del 22/06/2009, allo scopo di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe all'interno dell'Istituto, vengono individuati i seguenti criteri da seguire negli scrutini finali:

1. Si valuterà complessivamente l'impegno, l'interesse e la partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.
2. Si terrà conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad iniziative di sostegno ed interventi di recupero scolastici eventualmente seguiti dall'alunno. Al riguardo, costituirà elemento a favore dello studente il miglioramento del profitto rispetto alle valutazioni conseguite nello scrutinio del primo periodo (trimestre) o in occasione della verifica intermedia del secondo periodo (cd. “pagellino”); viceversa, la conferma di eventuali insufficienze o l'aggravamento delle medesime sarà considerato elemento sfavorevole.
3. Si valuterà la regolare e proficua frequenza delle attività di recupero poste in essere dalla scuola, salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 4 dell'O.M. 92/07 e al comma 3 dell'art. 7 della medesima O.M.

4. Costituirà elemento di considerazione da parte del Consiglio di Classe l'eventuale presenza di gravi motivi (documentati dal/la medesimo/a: malattia e gravi situazioni familiari), che, a giudizio del Consiglio, possano aver seriamente ostacolato l'apprendimento.
5. Si valuterà il conseguimento degli obiettivi minimi (sufficienza) nella totalità delle materie, ovvero la possibilità che l'alunno/a frequenti con profitto l'anno successivo.
6. Sarà necessaria una valutazione almeno sufficiente del comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe.

Nell'ambito dei criteri sopra esposti, il Collegio Docenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'O.M. 92/2007, ritiene che, in sede di scrutini finali, si possa procedere a giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di Classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti. Viceversa, in via ordinaria, qualora il profitto risulti negativo in una o più discipline, il Consiglio di Classe dispone la "**sospensione del giudizio**", nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

1. Valutazione negativa espressa dal Consiglio di classe in non più di 3 materie, nel caso di insufficienze gravi, ovvero 4, quando 2 di esse siano non gravi. Un numero di valutazioni negative superiore a 4 (anche non gravi) orienterà invece il Consiglio di Classe verso un giudizio immediato di non promozione, considerata l'impossibilità da parte dello/a studente/ssa di recuperare durante l'estate ed entro la fine dell'anno scolastico un numero maggiore di materie.
2. Sarà determinante per la formulazione della sospensione del giudizio anche la valutazione della concreta possibilità di recupero dell'alunna/o, di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline con valutazione negativa, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero durante i mesi estivi e la capacità mostrata dall'alunna/o nella organizzazione autonoma del lavoro e nella profusione dell'impegno individuale durante l'anno.
3. Giudizio almeno sufficiente in comportamento. Si rammenta che, come previsto dall'art. 7, c. 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, *"la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare (...)"*.

Gli studenti per i quali il Consiglio di Classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti alla partecipazione agli interventi didattici di recupero programmati dalla scuola nel periodo di sospensione estiva delle lezioni a meno che i genitori non optino formalmente per il recupero individuale, come previsto dalla normativa vigente, dandone comunicazione scritta alla scuola. Resta comunque l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dall'Istituto prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, pena la mancata promozione alla classe successiva.

Il Collegio Docenti, ferme restando le competenze dei Consigli di Classe in materia di valutazione, indica i seguenti criteri di svolgimento dello scrutinio di integrazione del giudizio di ammissione alla classe successiva di cui all'art. 8 dell'O.M. 92/2007 e all'art. 4, comma 5, del D.P.R. 122/2009, a conclusione degli interventi didattici estivi per il recupero delle carenze rilevate:

1. Valutazione complessiva dello/a studente/ssa, che tenga conto dei risultati conseguiti non solo nell'accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell'attività di recupero;
2. Accertamento del recupero delle carenze formative e verifica dei risultati complessivamente conseguiti dall'alunna/o, in termini di possibilità di frequentare con profitto la classe successiva.

Insegnamento trasversale di Educazione civica

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Ammissione agli Esami di Stato

Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso in possesso dei seguenti requisiti:

- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. OMISSIS Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la c.m. n. 20 del 2011, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000. (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 – Capo III)

I criteri per l'attribuzione del credito scolastico negli scrutini finali sono analiticamente riportati nelle tabelle allegate.

Criteria per l'attribuzione del voto in condotta

(D.L. 1/9/2008, n. 137 convertito dalla Legge 30/10/2008, n. 169 e DPR 12/06/2009 n.122)

Il voto in condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe in base ai seguenti criteri:

- frequenza delle lezioni e puntualità;
- rispetto del regolamento di disciplina;
- partecipazione attiva alle lezioni;
- collaborazione con insegnanti e compagni;
- rispetto degli impegni scolastici;
- rispetto dei luoghi, degli oggetti e delle persone

Il Consiglio di classe attribuisce i voti dando uguale peso a tutti i descrittori.

Il Consiglio di classe in base ai descrittori precedenti avrà potere discrezionale nella scelta di attribuzione del voto 4 o dell'1 in condotta.

I ritardi e le uscite anticipate vanno cumulate e cinque corrispondono ad un giorno di assenza.

Nelle valutazioni intermedie la percentuale di assenze del monte orario deve essere rapportata al periodo in esame, in quelle finale al periodo intero.

Il **rispetto del regolamento di Istituto** va inteso nell'osservanza dei doveri in esso contenuti, ad esempio: disciplina, puntualità nella consegna delle giustificiche, cura e rispetto delle suppellettili e attrezzature, pulizia dei locali, divieto di fumo ed uso del cellulare, etc.

I criteri per la valutazione delle assenze che includono anche i motivi di deroga delle stesse sono esplicitati nello specifico regolamento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI

Voto	Descrittori
10	<p>Frequenza assidua e puntualità rispettata, percentuale di assenze inferiore o uguale al 5% del monte orario</p> <p>Scrupoloso e diligente rispetto del regolamento di Istituto</p> <p>Regolare, serio e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche</p> <p>Ruolo attivo e collaborativo/propositivo all'interno del dialogo educativo</p> <p>Rispetto ineccepibile degli impegni e comportamento spiccatamente pro-sociale</p> <p>Rispetto costante e puntuale degli altri e dell'istituzione scolastica</p>
9	<p>Frequenza assidua e puntualità rispettata, percentuale di assenze superiore al 5% ed inferiore o uguale al 10% del monte orario</p> <p>Attento rispetto del regolamento di Istituto</p> <p>Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche</p> <p>Ruolo attivo e collaborativo all'interno del dialogo educativo</p> <p>Rispetto degli impegni e comportamento collaborativo</p> <p>Rispetto costante degli altri e dell'istituzione scolastica</p>
8	<p>Frequenza non sempre assidua, puntualità occasionalmente non rispettata, percentuale di assenze superiore al 10% ed inferiore o uguale al 15% del monte orario</p> <p>Rispetto del regolamento di Istituto</p> <p>Regolare e sostanziale svolgimento delle consegne scolastiche</p> <p>Ruolo ricettivo nel dialogo educativo</p> <p>Rispetto degli impegni scolastici</p> <p>Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica.</p>
7₁	<p>Frequenza connotata da alcune assenze e ritardi, puntualità spesso non rispettata, percentuale di assenze superiore al 15% ed inferiore o uguale al 20% del monte orario</p> <p>Sporadici episodi di infrazione del Regolamento di Istituto, con richiami verbali</p> <p>Lievi e isolate mancanze ai doveri di diligenza e di rispetto delle consegne</p> <p>Scarsa collaborazione e ruolo poco costruttivo nel dialogo educativo</p> <p>Rispetto sostanziale degli impegni scolastici</p> <p>Rispetto nel complesso adeguato nei confronti degli altri e dell'istituzione scolastica</p>
6₁	<p>Frequenza irregolare e/o abitudine al ritardo, percentuale di assenze superiore al 20% ed inferiore o uguale al 25% del monte orario</p> <p>Infrazioni non particolarmente gravi al Regolamento di Istituto e lievi sanzioni disciplinari</p> <p>Rispetto saltuario delle consegne</p> <p>Disturbo durante le lezioni; collaborazione occasionale e spesso improduttiva</p> <p>Rispetto degli impegni non sempre adeguato</p> <p>Rispetto nel complesso adeguato, se pur con lievi e occasionali mancanze, nei confronti degli altri e dell'istituzione scolastica.</p>
5₁	<p>Frequenza saltuaria, abitudine al ritardo e/o ad assenze reiterate e non giustificate, superiori al 25% del monte orario</p> <p>Violazioni al Regolamento di Istituto e importanti sanzioni disciplinari</p> <p>Mancato rispetto delle consegne</p> <p>Grave disturbo del regolare svolgimento delle attività; atteggiamento arrogante, spavaldo, antisociale</p> <p>Frequente mancanza di rispetto degli impegni</p> <p>Episodi di infrazione del regolamento di disciplina afferenti il rispetto di luoghi, delle persone e degli oggetti; mancanze non occasionali nei confronti degli altri e dell'istituzione scolastica.</p>
4-1₁	<p>Consolidata abitudine al ritardo e/o ad assenze reiterate e non giustificate, superiori al 25% del monte orario</p> <p>Gravi e reiterate violazioni al Regolamento di Istituto e gravi sanzioni disciplinari</p> <p>Reiterazione di comportamenti scorretti e irresponsabili nelle consegne</p> <p>Grave e continuato disturbo del regolare svolgimento delle attività; atteggiamento arrogante, aggressivo e violento</p> <p>Absoluta mancanza di rispetto degli impegni</p> <p>Gravi episodi di infrazione del Regolamento di disciplina con gravi danni ai luoghi, alle persone e alle attrezzature. Infrazione del Codice Penale (Il voto è attribuito proporzionalmente all'infrazione commessa)</p>

¹ Quanto ai voti da 7 a 1, la presenza di almeno un descrittore determina l'attribuzione del voto associato nella griglia.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSI TERZE E QUARTE A.S. 2020/2021

ALLEGATO A					
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 – Capo III -					
CREDITO SCOLASTICO					
	M = 6	6 < M ≤ 7	7 < M ≤ 8	8 < M ≤ 9	9 < M ≤ 10
3° anno	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12
4° anno	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13
Fattori che concorrono all'attribuzione del Credito scolastico					
PROFITTO (6 < M ≤ 10) comprensivo di PCTO (O.M. 205/19, art. 8, c.5)					
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.3)					Credito
Se la media è 6 < M ≤ 7					0.0
Se la media è 7 < M ≤ 8					0.1
Se la media è 8 < M ≤ 9					0.2
Se la media è 9 < M ≤ 10					0.3
FREQUENZA					
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)					Credito
Numero di assenze > 20 (frequenza irregolare)					0.0
Numero di assenze maggiore di 10 e minore o uguale a 20 (frequenza regolare)					0.1
Numero di assenze ≤ 10 (frequenza assidua)					0.2
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: INTERESSE E IMPEGNO					
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)					Credito
Interesse ed impegno non adeguati. Partecipazione non attiva					0.0
Interesse ed impegno adeguati. Partecipazione attiva.					0.1
Interesse ed impegno più che soddisfacenti. Partecipazione attiva e propositiva.					0.2
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (O.M. 205/19, art. 8, c.9)					
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)					Credito
Nessuna attività					0.0
Partecipazione ad un'attività					0.1
Partecipazione a due o più attività					0.2
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVE					
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.1)					Credito
Partecipazione ed interesse non adeguati					0.0
Partecipazione ed interesse soddisfacenti					0.1

- Le attività da valutare devono essere riferite all'anno in corso
- Il credito scolastico, ottenuto dalla somma di **profitto/PCTO, frequenza, partecipazione al dialogo educativo, attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa, insegnamento della religione cattolica/attività alternative** va aggiunto al minimo della banda di oscillazione prevista per la media ottenuta dallo studente; va arrotondato per eccesso se la sua parte decimale risulta ≥ 0.5 (e lo studente otterrà il valore massimo della banda), in caso contrario va approssimato per difetto (e lo studente otterrà il valore minimo della banda).
- In presenza di una **frazione di media della valutazione del profitto ≥ 0.5** automaticamente lo studente acquisisce il valore massimo della banda.
- Devono essere riportate nel verbale dello scrutinio solo le attività effettivamente utilizzate ai fini del calcolo del credito scolastico.

STRALCIO DEL VERBALE DA COMPILARE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO A (criteri per l'attribuzione del credito)

Il Consiglio di classe riconosce agli alunni le seguenti attività riferite all'anno scolastico in corso:
(indicare il tipo di attività)

Nominativi alunni	Attività di ampliamento e potenziamento dell'Offerta Formativa

Tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Capo III e di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, viene così valutato il credito scolastico di ciascun alunno.

NOME DELL'ALUNNO	Fattori che determinano il credito scolastico					Totale Credito Scolastico (da 0.0 a 1.0)	MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO
	PROFITTO da 0.0 a 0.3	FREQUENZA da 0.0 a 0.2	PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: INTERESSE E IMPEGNO da 0.0 a 0.2	ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA da 0.0 a 0.2	INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVE da 0.0 a 0.1			

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE A.S. 2020/2021

ALLEGATO A – TABELLA C - O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 - CREDITO SCOLASTICO						
	M < 6	M = 6	6 < M ≤ 7	7 < M ≤ 8	8 < M ≤ 9	9 < M ≤ 10
5° anno	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22
Fattori che concorrono all'attribuzione del Credito scolastico						
PROFITTO (6 < M ≤ 10) comprensivo di PCTO (O.M. 205/19, art. 8, c.5)						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.3)						Credito
Se la media è 6 < M ≤ 7						0.0
Se la media è 7 < M ≤ 8						0.1
Se la media è 8 < M ≤ 9						0.2
Se la media è 9 < M ≤ 10						0.3
FREQUENZA						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)						Credito
Numero di assenze > 20 (frequenza irregolare)						0.0
Numero di assenze maggiore di 10 e minore o uguale a 20 (frequenza regolare)						0.1
Numero di assenze ≤ 10 (frequenza assidua)						0.2
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: INTERESSE E IMPEGNO						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)						Credito
Interesse ed impegno non adeguati. Partecipazione non attiva						0.0
Interesse ed impegno adeguati. Partecipazione attiva.						0.1
Interesse ed impegno più che soddisfacenti. Partecipazione attiva e propositiva.						0.2
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (O.M. 205/19, art. 8, c.9)						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)						Credito
Nessuna attività						0.0
Partecipazione ad un'attività						0.1
Partecipazione a due o più attività						0.2
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVE						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.1)						Credito
Partecipazione ed interesse non adeguati						0.0
Partecipazione ed interesse soddisfacenti						0.1

- Le attività da valutare devono essere riferite all'anno in corso
- Il credito scolastico, ottenuto dalla somma di **profitto/PCTO**, **frequenza**, **partecipazione al dialogo educativo**, **attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa**, **insegnamento della religione cattolica/attività alternative** va aggiunto al minimo della banda di oscillazione prevista per la media ottenuta dallo studente; va arrotondato per eccesso se la sua parte decimale risulta ≥ 0.5 (e lo studente otterrà il valore massimo della banda), in caso contrario va approssimato per difetto (e lo studente otterrà il valore minimo della banda).
- In presenza di una **frazione di media della valutazione del profitto ≥ 0.5** automaticamente lo studente acquisisce il valore massimo della banda.
- Devono essere riportate nel verbale dello scrutinio solo le attività effettivamente utilizzate ai fini del calcolo del credito scolastico.

ALLEGATO A (O.M. 53 del 3 marzo 2021)

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
M = 6	7-8	11-12
6 < M ≤ 7	8-9	13-14
7 < M ≤ 8	9-10	15-16
8 < M ≤ 9	10-11	16-17
9 < M ≤ 10	11-12	17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
M < 6 *	6-7	10-11
M = 6	8-9	12-13
6 < M ≤ 7	9-10	14-15
7 < M ≤ 8	10-11	16-17
8 < M ≤ 9	11-12	18-19
9 < M ≤ 10	12-13	19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

STRALCIO DEL VERBALE DA COMPILARE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO A (criteri per l'attribuzione del credito)

Il Consiglio di classe riconosce agli alunni le seguenti attività riferite all'anno scolastico in corso:
(indicare il tipo di attività)

Nominativi alunni	Attività di ampliamento e potenziamento dell'Offerta Formativa

Tenuto conto di quanto previsto dall'Allegato A – Tabella C dell'O.M. 53 del 3 marzo 2021 e di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, viene così valutato il credito scolastico di ciascun alunno.

NOME DELL'ALUNNO	Fattori che determinano il credito scolastico					Totale Credito Scolastico (da 0.0 a 1.0)	MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO
	PROFITTO da 0.0 a 0.3	FREQUENZA da 0.0 a 0.2	PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: INTERESSE E IMPEGNO da 0.0 a 0.2	ATTIVITA DI AMPLIAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA da 0.0 a 0.2	INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' ALTERNATIVE da 0.0 a 0.1			